

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso



Regolamento comunale per la disciplina dei contratti in economia

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 05.10.2011

S O M M A R I O

Art. 1	Definizioni	3
Art. 2	Finalità ed oggetto	3
Art. 3	Atti di programmazione	3
Art. 4	Soggetti competenti a concludere contratti	3
Art. 5	Responsabile del Procedimento	3
Art. 6	Direttore dell'Esecuzione del Contratto	4
Art. 7	Contratti da eseguire in economia	4
Art. 8	Forniture e servizi: tipologie	5
Art. 9	Forniture e servizi: modalità di scelta del contraente	5
Art. 10	Forniture e servizi: elenchi aperti di operatori economici	6
Art. 11	Lavori da eseguire in economia. Tipologie e modalità di affidamento	6
Art. 12	Somme a disposizione in progetto	7
Art. 13	Contratto cottimo: contenuti e forma	7
Art. 14	Mercato elettronico	7
Art. 15	Pubblicità e comunicazioni delle procedure di acquisizione	8
Art. 16	Spese di rappresentanza	8
Art. 17	Requisiti degli operatori economici	8
Art. 18	Richiesta CIG e contributo a favore dell'AVCP	8
Art. 19	Richiesta Codice Unico di Progetto (CUP)	8
Art. 20	Congruietà dei prezzi	9
Art. 21	Cauzioni e garanzie	9
Art. 22	Modalità di conclusione dei contratti e norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 23	Impegno delle spese	9
Art. 24	Liquidazione delle spese	10
Art. 25	Termini e pagamento delle spese	10
Art. 26	Comunicazioni all'Osservatorio nazionale	10
Art. 27	Entrata in vigore	10

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **Spese in economia:** le spese inerenti le acquisizioni di beni, servizi e lavori, da effettuarsi entro precisi limiti di importo e per tassative voci di spesa;
- **Amministrazione diretta:** anziché ricorrere ad un esecutore esterno le acquisizioni/esecuzioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o assunto per l'occasione (es. mezzo con operatore), sotto la direzione del Responsabile del Procedimento;
- **Esecutore:** l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi;
- **Contratto di cottimo:** l'atto (ordine o scrittura privata) con cui si affida l'acquisizione di beni, servizi e lavori a seguito di una procedura in economia.

Art. 2 Finalità ed oggetto

- 1) Il presente Regolamento detta norme per i contratti in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
- 2) I contratti in economia attengono a negozi di valore economico inferiore ai seguenti importi, che per tale ragione sono posti in essere senza ricorso alle procedure contrattuali ordinarie e senza i relativi oneri di pubblicità:
 - € 193.000,00 per le forniture e servizi ai sensi del comma 9 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e smi., come aggiornato dal Regolamento CE n. 1177/2009;
 - € 200.000,00 per lavori in economia, ai sensi del comma 5 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e smi.;
 - € 50.000,00 per lavori in amministrazione diretta, ai sensi del comma 5, ultimo periodo, dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
- 3) Gli importi sopra detti si intendono automaticamente adeguati in virtù di norme statali e comunitarie sopravvenute.
- 4) Le acquisizioni in economia sono da intendersi:
 - residuali rispetto alle ordinarie procedure di scelta del contraente di cui all'art. 54 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
 - sussidiarie rispetto alle spese effettuate tramite mercato elettronico, convenzioni Consip, accordi quadro o altri strumenti di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.

Art. 3 Atti di programmazione

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, le forniture, i servizi e i lavori in economia sono programmati annualmente nell'ambito del piano esecutivo di gestione, e degli altri strumenti di programmazione esistenti.
- 2) Di norma all'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Giunta Comunale delibera l'assegnazione alle unità organizzative delle risorse occorrenti anche per le spese da effettuarsi con contratti in economia nell'ambito del piano esecutivo di gestione. Nel corso dell'esercizio finanziario, con le medesime modalità di cui al comma 1, si può provvedere alle occorrenti modificazioni e integrazioni.

Art. 4 Soggetti competenti a concludere contratti

- 1) Alla conclusione dei contratti in economia provvedono di norma i Responsabili di Area in relazione alle esigenze delle unità organizzative cui sono preposti.
- 2) Possono altresì provvedervi altri collaboratori all'uopo autorizzati dal Responsabile di Area per esigenze connesse alle caratteristiche dei servizi da espletare.
- 3) L'autorizzazione può essere rilasciata per singoli contratti o tipi di contratto ovvero per ogni occorrenza dell'Area e deve comunque essere comunicata al Area Finanziaria.
- 4) Per i lavori, servizi e forniture in economia viene nominato un Responsabile del Procedimento, i cui compiti sono meglio evidenziati al successivo art. 5.

Art. 5 Responsabile del Procedimento

- 1) Per ogni spesa in economia, il Comune opera attraverso un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, ai sensi

e per gli effetti degli artt. 5 e 6 Legge 241/1990 s.m.i. e dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

- 2) Sono individuati quali Responsabili del Procedimento i Responsabili di Area.
- 3) In relazione a singoli procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture o per categorie merceologiche, i Responsabili di Area possono nominare quale Responsabile del Procedimento altro dipendente avente competenza adeguata ai compiti per i quali è individuato.
- 4) Il Responsabile del Procedimento svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:
 - invito degli operatori economici;
 - esame delle offerte, eventualmente coadiuvato da un'apposita commissione in caso di acquisizione di beni e servizi da aggiudicarsi sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa e relativa aggiudicazione;
 - sottoscrizione del contratto (se rientra nella propria competenza);
 - vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni, ove non specificamente attribuita ad altri organi o soggetti.
- 5) Per i lavori, il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico di ruolo ovvero, in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, un dipendente in servizio presso altra area del Comune.
- 6) Il Responsabile del Procedimento, per la determinazione del corrispettivo e della qualità di beni e/o servizi, si avvale – quando possibile – delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da Amministrazioni o Enti a ciò preposti a fini di orientamento sia in fase di individuazione della procedura da espletare (es. acquisizioni sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione e/o Convenzioni Quadro stipulate da Consip o da altre Centrali di Committenza o infine procedura negoziata) che di successiva valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta nonché degli elementi di riscontro risultanti dall'istruttoria precedentemente esperita.
- 7) Gli atti inerenti alle singole procedure rimangono depositati presso gli uffici competenti per l'esercizio del diritto di accesso.

Art. 6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto

- 1) Nel caso di lavori, forniture, servizi in economia, Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R 207/2010, è il Responsabile di Procedimento.
- 2) I compiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, meglio descritti dall'art. 301 del D.P.R 207/2010, sono:
 - provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
 - assicurarsi circa la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
 - oltre alle attività espressamente demandate dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, deve svolgere tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art. 7 Contratti da eseguire in economia

- 1) Si possono eseguire in economia tutti i contratti per l'acquisizione di beni, servizi e altre utilità occorrenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali, il cui corrispettivo, al netto degli oneri fiscali e di eventuali spese accessorie, non ecceda gli importi indicati nell'art. 2 e fissati da norme statali e comunitarie.
- 2) Per i lavori pubblici l'esecuzione in economia è ammessa fino all'importo indicato nel precedente art. 2, nei limiti e con le modalità precisate nel successivo art. 9.
- 3) Il Responsabile dell'Area può disporre il ricorso ai contratti in economia anche in eccedenza al limite di importo di cui all'art. 2 qualora sussistano eccezionali e motivate circostanze da riportarsi dettagliatamente nella determinazione a contrattare.
- 4) I corrispettivi dei contratti di cui ai commi 1) e 2) sono in ogni caso da intendersi come fissi e invariabili, con la sola eccezione di quelli riferiti a prestazioni valutate a misura, fermi restando i limiti di spesa indicati al precedente art. 2. In tal caso, definiti i prezzi unitari per

singole categorie di lavoro o fornitura, deve tuttavia usarsi la massima cura nella stima delle quantità complessive previste.

- 5) Gli importi sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.
- 6) Il calcolo del valore stimato della fornitura del bene o del servizio deve essere comprensivo di eventuali opzioni o rinnovi, da prevedersi nella lettera di invito.
- 7) Nel caso di contratti di durata pluriennale, i limiti di importo di cui al precedente art. 2 sono da intendersi riferiti al costo complessivo dei beni, servizi o lavori per tutta la durata del contratto.
- 8) Nessuna prestazione contrattuale può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di avvalersi del presente Regolamento. L'inottemperanza comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari graduate in rapporto all'entità e alla continuazione della violazione.

Art. 8 Forniture e servizi: tipologie

- 1) I servizi da eseguirsi in economia comprendono tutte le categorie di servizi elencati nell'allegato II A del D.Lgs. 163/2006 e smi, compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nonché i servizi tecnici di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010, come indicato anche dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2007, nonché quelle elencate nell'Allegato A) al presente regolamento.
- 2) Le forniture da eseguirsi in economia sono meglio evidenziate nell'Allegato A) al presente regolamento.
- 3) Il ricorso alla procedura di acquisto in economia, sempre nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 9 Forniture e servizi: modalità di scelta del contraente

- 1) Per i contratti in economia di forniture o di servizi, di importo fino a € 40.000,00 i soggetti di cui al precedente art. 4 possono procedere mediante cottimo fiduciario con un solo operatore economico, ovvero in caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.
- 2) Per i contratti in economia di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia di € 193.000,00 i soggetti di cui al precedente art. 4 procedono mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
- 3) Il Responsabile del Procedimento individua non meno di cinque operatori economici, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e smi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra quelli presenti negli elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
- 4) Gli operatori economici possono altresì essere individuati a seguito di indagine di mercato svolta previa pubblicazione di un avviso sul sito internet comunale, per un periodo congruo determinato dal responsabile di procedimento, da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 30 giorni, in cui vengono individuati:
 - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - le garanzie richieste all'Esecutore del contratto;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto;

- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
 - il termine entro cui richiedere di essere invitati o presentare offerta.
- 5) Le indagini di mercato possono avvenire anche mediante consultazione dei cataloghi del mercato elettronico di cui all'art. 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici, cataloghi on line di altri fornitori o agli atti degli Uffici. La lettera d'invito per le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 deve avere i contenuti indicati dall'art. 334 del DPR 207/2010.

Art. 10 Forniture e servizi: elenchi aperti di operatori economici

- 1) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 332 del D.P.R. 207/2010, può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
- 2) L'iscrizione in tali elenchi non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
- 3) Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata ed insindacabile valutazione del Comune, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dallo stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
- 4) Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.
- 5) Il Comune può concludere specifici accordi con altre Amministrazioni per la creazione di elenchi comuni di operatori economici, e può utilizzare elenchi predisposti da altre Amministrazioni.

Art. 11 Lavori da eseguire in economia. Tipologie e modalità di affidamento

- 1) I lavori che per loro natura possono essere eseguiti in economia sono quelli di manutenzione, ripristino, riparazione, sistemazione e adattamento dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente ovvero in uso dello stesso, nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121, 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
- 2) Il ricorso alla procedura di acquisto in economia, sempre nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 2, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) lavori per i quali sia prevista tale modalità di esecuzione nell'ambito di progetti regolarmente approvati e finanziati;
 - b) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di legge, regolamenti, ordinanze, convenzioni, ecc.
- 3) I lavori in economia possono essere eseguiti:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
- 4) Per i lavori pubblici di somma urgenza si provvede ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 175 e 176 del DPR n. 207/2010 previa redazione di apposito verbale dal quale risultino i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
- 5) Per i contratti in economia di lavori di importo fino a € 40.000,00 i soggetti di cui al precedente art. 4 possono procedere mediante cottimo fiduciario con un solo operatore

economico. Si ribadisce a tal fine che nessun lavoro può essere diviso artificialmente in più affidamenti

6) Per i contratti in economia di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia di € 200.000,00 i soggetti di cui al precedente art. 4 procedono mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

7) Il Responsabile del Procedimento individua non meno di cinque operatori economici, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra i quali effettuare l'indagine di mercato.

8) L'eventuale indagine di mercato svolta con pubblicazione di un avviso sul sito internet comunale, per un periodo congruo determinato dal Responsabile del Procedimento, da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 30 giorni, in cui vengono individuati i lavori da eseguire, il relativo importo e le altre clausole contrattuali essenziali e saranno ammessi solo gli operatori economici, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, che ne facciano richiesta entro il termine previsto dall'avviso.

9) Le indagini di mercato possono avvenire anche mediante consultazione dei cataloghi del mercato elettronico di cui all'art. 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici, cataloghi on line di altri esecutori o agli atti degli Uffici.

Art. 12 Somme a disposizione in progetto

Qualora nei progetti regolarmente approvati e finanziati siano previste, nell'ambito delle somme a disposizione, prestazioni da effettuarsi mediante contratti in economia, a tali contratti si applicano le norme del presente regolamento fatta salva l'autorizzazione di spesa che deve essere disposta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 174 del D.P.R. 207/2010.

Art. 13 Contratto cottimo: contenuti e forma

1) L'atto di cottimo deve avere i contenuti indicati dall'art. 173 del D.P.R. 207/2010, nel caso di lavori o dall'art. 334 comma 1 del citato DPR nel caso di forniture e servizi.

2) Può essere stipulato attraverso scrittura privata che può anche consistere in uno scambio di lettere con cui la stazione appaltante (Comune) dispone l'ordinazione dei beni, servizi o lavori, nonché secondo le altre modalità indicate all'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 14 Mercato elettronico

1) I Responsabili di Procedimento e i Responsabili di Area, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si avvalgono del mercato elettronico nei casi in cui le norme vigenti ne prevedono il ricorso obbligatorio.

2) Alla determina a contrattare che stabilisca di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva con la quale il Responsabile di Area o il Responsabile di Procedimento attesti ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il rispetto dei parametri prezzo - qualità presenti nelle convenzioni Consip attive, per beni e servizi comparabili.

3) La determinazione deve essere trasmessa alla struttura di controllo interno di gestione, che effettua il controllo sul rispetto dei parametri prezzo - qualità presenti nelle convenzioni Consip attive, per beni e servizi comparabili, in merito ai risultati in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dalle norme sull'acquisto di beni e servizi sul mercato elettronico.

4) Il Comune può realizzare direttamente un mercato elettronico, o tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip, ovvero attraverso le centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del D.Lgs. 163/2006.

5) Per le modalità di funzionamento e le caratteristiche tecniche si richiama l'art. 328 del D.P.R. 207/2010.

Art. 15 Pubblicità e comunicazioni delle procedure di acquisizione

- 1) All'acquisizione di beni e servizi in economia non si applicano, ai sensi dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del D.Lgs. 163/2006 per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.
- 2) Il Responsabile del Procedimento – Direttore dell'Esecuzione assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
- 3) Il Responsabile del Procedimento cura la pubblicazione di un avviso di post- informazione sul profilo del committente dell'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'art. 334 del D.P.R. 207/2010 (forniture e servizi) nonché dell'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'art. 173 del citato D.P.R. 207/2010 (lavori), per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00.

Art. 16 Spese di rappresentanza

- 1) Per spese di rappresentanza si intendono le spese da sostenersi per lo svolgimento di attività istituzionali (quali cerimonie, ricevimenti, ospitalità e simili) nelle quali occorra garantire l'immagine ed il prestigio del Comune.
- 2) Alle spese di rappresentanza si provvede a mezzo di contratti in economia qualora i corrispettivi delle singole prestazioni non eccedano l'importo netto nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa.
- 3) In ogni caso le spese di rappresentanza devono essere disposte su indicazione scritta del Sindaco o del Vice Sindaco o degli Assessori.

Art. 17 Requisiti degli operatori economici

- 1) Ai sensi dell'art. 327 del D.P.R. 207/2010, possono essere stipulati contratti in economia solo con operatori economici in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
- 2) Possono essere contattati nelle indagini di mercato, nonché essere inseriti negli elenchi dei fornitori abituali del Comune, solo operatori economici in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Art. 18 Richiesta CIG e contributo a favore dell'AVCP

- 1) Conformemente a quanto disposto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), per ogni acquisto il Responsabile del Procedimento è tenuto a richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG), anche in via semplificata, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), direttamente sul sito dell'Autorità (www.avcp.it).
- 2) Per importi pari o superiori ad € 40.000,00 al netto dell'Iva e comprensivo degli oneri per la sicurezza, il Responsabile del Procedimento ha l'obbligo di versare a favore dell'AVCP un contributo di gara. L'obbligo di contribuzione da parte dei soggetti partecipanti alla gara è previsto solo per importi pari o superiori ad € 150.000,00. L'AVCP determina periodicamente l'ammontare delle contribuzioni dei soggetti pubblici e privati sottoposti dalla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, secondo quanto indicato sul sito web dell'AVCP.

Art. 19 Richiesta Codice Unico di Progetto (CUP)

Ai sensi dell'art. 11 della L. 16.1.2003, n. 3, il Responsabile Unico del Procedimento è obbligato a richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP), previa iscrizione al sito del CIPE (<http://www.cipecomitato.it/it/>), a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale) per i cosiddetti "Progetti di investimento pubblico" qualora cioè via sia un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, collegati dai quattro elementi che devono essere contemporaneamente presenti:

- a) la presenza di un decisore pubblico;
- b) la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, tramite risorse pubbliche;
- c) la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- d) la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

A titolo di esempio non sono soggetti a richiesta del CUP i contratti di affidamento della gestione di una mensa scolastica, della pulizia degli stabili o i servizi di trasporto e assistenza mentre, al contrario, costituiscono progetti di sviluppo, quelli di ricerca e formazione.

Art. 20 Congruità dei prezzi

Il Responsabile di Procedimento accerta la congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato e può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 21 Cauzioni e garanzie

- 1) In caso di acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo superiore ad € 100.000,00 le ditte invitate a presentare offerta sono tenute a prestare la garanzia provvisoria nella misura del 2% dell'importo stimato a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'Iva.
- 2) Per contratti di importo superiore ad € 60.000,00 Iva esclusa deve essere richiesta all'Esecutore una garanzia definitiva pari ad 10% del valore di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'Iva.
- 3) Le cauzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere costituite secondo le disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
- 4) Prima della stipulazione dell'eventuale contratto il Responsabile del Procedimento deve verificare, in base all'oggetto dell'affidamento, l'esistenza di idonea assicurazione di responsabilità civile verso terzi con adeguato massimale.

Art. 22 Modalità di conclusione dei contratti e norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari

- 1) I contratti in economia di lavori, forniture o servizi fino all'importo di € 50.000,00, possono essere conclusi a mezzo di lettera commerciale firmata dal Responsabile dell'Area o dal Responsabile del Procedimento, ovvero di scrittura privata a firma congiunta dei ripetuti soggetti e dell'Esecutore, comprendente i medesimi contenuti della lettera d'invito o comunque le indicazioni e le clausole ritenute necessarie ed opportune per la migliore disciplina del negozio.
- 2) Il contratto in economia, fino all'importo di € 50.000,00, può essere altresì concluso con comunicazione della lettera commerciale, firmata digitalmente, mediante posta elettronica certificata, e si intende concluso con il ricevimento, da parte del Comune, dell'accettazione firmata digitalmente da parte dell'Esecutore.
- 3) I contratti per le spese di rappresentanza sono conclusi nei modi di cui ai commi precedenti in relazione alle diverse esigenze di disciplina del rapporto contrattuale.
- 4) I contratti in qualsiasi forma stipulati (lettera commerciale, scrittura privata, atto pubblico, scrittura privata autenticata) devono contenere le apposite clausole previste dalla L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*".

Art. 23 Impegno delle spese

- 1) Con la determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e smi e all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 viene costituita prenotazione d'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 3, del D.Lgs. 267/2000, nel caso di affidamento di un contratto in economia previa indagine di mercato.
- 2) Il formale impegno di spesa viene assunto, dopo l'individuazione dell'Esecutore del servizio, fornitura o lavoro, con la determinazione di aggiudicazione definitiva.
- 3) Per le spese cui si provvede mediante cottimo fiduciario con una sola ditta nei limiti di valore indicati nel presente regolamento, l'impegno di spesa è assunto con la determina di affidamento dell'appalto o con l'emissione del buono di ordinazione di cui al presente regolamento, sul quale deve essere apposto il visto di copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 24 Liquidazione delle spese

Le spese derivanti dai contratti in economia sono liquidate secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali di contabilità e di ordinamento degli uffici fermo restando il fatto che nel caso di predisposizione di un atto di liquidazione dovranno essere sempre contenuti i seguenti dati:

- nel caso di pagamento mediante bonifico bancario: l'indicazione dell'Istituto di Credito, della filiale e le coordinate bancarie IBAN;
- nel caso di persone fisiche o beneficiari soggetti a ritenuta d'acconto: l'indicazione del luogo, data di nascita e codice fiscale;
- nel caso di pagamento con quietanza di soggetto diverso dal beneficiario del mandato: l'indicazione delle generalità ed il titolo del soggetto che quietanza il mandato trasmettendo all'Area Finanziaria la delega di pagamento.

Art. 25 Termini e pagamento delle spese

1) I termini di pagamento relativamente agli affidamenti in economia, come stabiliti nel contratto di cottimo, decorrono comunque dalla data di accertamento, da parte del Responsabile di Procedimento – Direttore dell'Esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

2) Il pagamento delle spese derivanti dai contratti in economia è effettuato di regola a mezzo mandato tratto sul Tesoriere comunale.

3) Eccezionalmente e comunque per importi stabiliti dall'apposito "*Regolamento comunale per il servizio di economato*", i pagamenti possono essere eseguiti tramite Cassa Economale. In tal caso la documentazione di cui all'art. 18, comma 2, va trasmessa all'Area Finanziaria corredata da apposita motivazione.

Art. 26 Comunicazioni all'Osservatorio nazionale

1) Il Responsabile del Procedimento, per i contratti di importo superiore ad € 150.000,00, ai sensi dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e smi, è tenuto a comunicare all'Osservatorio, attraverso l'apposita procedura informatica, le seguenti informazioni:

- entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva: i dati concernenti il contenuto della lettera di invito, i verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione e il nominativo dell'esecutore;
- entro 60 giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione: l'inizio dei servizi e delle forniture, lo stato di avanzamento, l'ultimazione, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale.

2) Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'AVCP alla sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 163/2006 e smi.

Art. 27 Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione e sarà in seguito pubblicato sul sito internet del Comune.

2) Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari previgenti ed in particolare il "*Regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 8.4.2003.



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

FORNITURE

- a) **ARREDAMENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO** quali arredi didattici, arredi per ufficio, arredi per biblioteche, arredi per esterni e complementi di arredo (es. tende, cestini, appendiabiti, portavasi, carrelli, espositori, ecc...).
- b) **APPARECCHIATURA E MATERIALI PER LA SICUREZZA** quali antifurti, sistemi di videosorveglianza e controllo accessi.
- c) **APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE ELETTRICA** quali filtri, gruppi statici di continuità, gruppi elettrogeni.
- d) **APPARECCHIATURE DI RAFFREDDAMENTO E VENTILAZIONE** quali climatizzatori, condizionatori, deumidificatori, ventilatori e sistemi di rilevamento dati microambientali.
- e) **ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER BIBLIOTECHE** quali ad esempio le apparecchiature per l'automazione delle operazioni di prestito e restituzione dei libri.
- f) **ATTREZZATURE INFORMATICHE** quali personal computer e notebook, periferiche per computer, plotter, prodotti per archiviazione dati elettronici, scanner e relativi accessori, stampanti, server, periferiche di backup e loro accessori, armadi tecnici, ecc...
- g) **ATTREZZATURA SPORTIVA**
- h) **CANCELLERIA** quali carta, cartoncino e cartone, cartotecnica (es. falconi, cartelline, raccoglitori, buste, blocnotes, carta trasparente, ecc...), altro materiale di cancelleria (es. calcolatrici tascabili, fermagli, puntine, colla, nastri adesivi, gomme, correttori, cucitrici, forbici, levapunti, tagliacarte, vaschette porta documenti, ecc...), etichette e protezioni per libri, moduli prestampati, ecc...
- i) **FIORI E PIANTE**
- j) **INDUMENTI E ACCESSORI** quali uniformi, scarpe antinfortunistica, armamento ed equipaggiamento, indumenti di protezione da agenti chimici e biologici, ecc...
- k) **LEGNAME**
- l) **MACCHINE PER UFFICIO** quali fotocopiatrici, rilegatrici, plastificatrici e calcolatrici da tavolo.
- m) **MATERIALE BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO (manoscritto, a stampa ed elettronico), LIBRI E GIORNALI** quali monografie, periodici, banche dati, libri, giornali, riviste e opere editoriali in genere (compresi gli abbonamenti e le licenze d'uso).
- n) **MATERIALE DI CONSUMO PER PRODOTTI INFORMATICI** quali prodotti per pulizia computer, cartucce, toner, nastri magnetici e accessori per l'informatica (es. cd, dvd, floppy disk, chiavi usb, ecc...).
- o) **MATERIALE DI FERRAMENTA**
- p) **MATERIALE DIDATTICO**
- q) **MATERIALE EDILE**
- r) **MATERIALE ELETTRICO**
- s) **MATERIALE IDRAULICO**
- t) **MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI SOCCORSO** quali carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli di carta, saponi, detergenti, detersivi, prodotti per la pulizia, sanificanti, disinfettanti e disincrostanti, ecc...
- u) **MENSA** quali l'acquisto generi di vettovagliamento, acquisto di biancheria e corredo guardaroba, materiale ed attrezzatura da cucina, utensileria varia e stoviglie.
- v) **SEGNALETICA** quale segnaletica d'ambiente, segnaletica di sicurezza, segnaletica stradale, segnaletica percorsi naturalistici, ecc..
- w) **SISTEMI ED APPARATI DI TELEFONIA** centrali telefoniche, gateway, apparati VoIP...
- x) **SISTEMI ED APPARATI DI TRASMISSIONE DATI** router, switch, apparati wireless, firewall...
- y) **SOFTWARE** quali software commerciali, gestionali e relative licenze d'uso.

- z) **TARGHE E TIMBRI**
- aa) **TELEFONI E ACCESSORI PER TELEFONIA** telefoni, cellulari e fax.
- bb) **TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA**
- cc) **VEICOLI, AUTO E MOTOVEICOLI** ivi compreso il carburante.
- dd) **UTENZE** quali energia elettrica, riscaldamento, servizi di telefonia fissa, ecc...

SERVIZI

In aggiunta alle categorie di cui all'Allegato IIA al D.Lgs. 163/2006 e smi, che si riporta di seguito, è altresì consentito il ricorso alle procedure in economia per i seguenti servizi:

- a) **FORMAZIONE DEL PERSONALE**
- b) **EDITORIA E STAMPA**
- c) **LOCAZIONE DI IMMOBILI**
- d) **MENSA** quali la fornitura e eventuale distribuzione dei pasti, la pulizia di biancheria e corredo guardaroba, ecc...
- e) **PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**
- f) **RISTORAZIONE**
- g) **SERVIZI RELATIVI GARE DI APPALTO E CONTRATTI**
- h) **SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO** quali archiviazione e memorizzazione dati, catalogazione libri, digitalizzazione e archiviazione pratiche, trattamento e conservazione pratiche, ecc...
- i) **SERVIZI CIMITERIALI** quali ad esempio lo scavo delle fosse, il trasporto di salme per gli indigenti, la cremazione con oneri a carico del Comune, ecc...
- j) **SERVIZI DI RAPPRESENTANZA** quali organizzazione e gestione eventi.
- k) **TIPOGRAFIA** quali fotoriproduzioni, stampati, depliant, opuscoli e manifesti, etichette autoadesive e vetrofanie, stampa di carta intestata, buste, cartellette e altro materiale personalizzato, rilegature e finitura di libri, stampati e altro materiale, agende, rubriche, biglietti da visita e calendari.
- l) **TRASPORTO DISABILI**
- m) **VIGILANZA E CUSTODIA**

ALLEGATO IIA DEL D.LGS. 163/2006 Elenco dei servizi di cui all'art. 20 e 21 del Codice

Cat.	Denominazione	Numero di riferimento CPC ⁽¹⁾	Numero di riferimento CPV
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	da 50100000 a 50982000 (eccetto 50310000 a 50324200 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)
2	Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (eccetto 71235), 7512, 87304	da 60112000-6 a 60129300-1 (eccetto 60121000 a 60121600, 60122200-1, 60122230-0), e da 64120000-3 a 64121200-2
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (eccetto 7321)	da 62100000-3 a 62300000-5 (eccetto 62121000-6, 62221000-7)
4	Trasporto di posta per via terrestre ⁽²⁾ e aerea	71235, 7321	60122200-1, 60122230-0, 62121000-6, 62221000-7
5	Servizi di telecomunicazione	752	da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da

Allegato A) al Regolamento comunale per la disciplina dei contratti in economia
 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 05.10.2011

Cat.	Denominazione	Numero di riferimento CPC ⁽¹⁾	Numero di riferimento CPV
			72530000-9 a 72532000-3
6	Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari ^[3]	ex 81, 812, 814	da 66100000-1 a 66430000-3 e da 67110000-1 a 67262000-1 [3]
7	Servizi informatici ed affini	84	da 50300000-8 a 50324200-4, da 72100000-6 a 72591000-4 (eccetto 72318000-7 e da 72530000-9 a 72532000-3)
8	Servizi di ricerca e sviluppo ^[4]	85	da 73000000-2 a 73300000-5 (da 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862	da 74121000-3 a 74121250-0
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864	da 74130000-9 a 74133000-0, e 74423100-1, 74423110-4
11	Servizi di consulenza gestionale ^[5] e affini	865, 866	da 73200000-4 a 73220000-0, da 74140000-2 a 74150000-5 (eccetto 74142200-8), e 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867	da 74200000-1 a 74276400-8, e da 74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6
13	Servizi pubblicitari	871	da 74400000-3 a 74422000-3 (eccetto 74420000-9 e 74421000-6)
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, da 82201 a 82206	da 70300000-4 a 70340000-6, e da 74710000-9 a 4760000-4
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	88442	da 78000000-7 a 78400000-1
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi	94	da 90100000-8 a 90320000-6, e 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

^[1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE.

^[2] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18 (Allegato IIB).

^[3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

^[4] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

^[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.